

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 08/01/2016

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 1

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.2

OGGETTO: Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia). Prime indicazioni.

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all'articolo 1, commi da 263 a 270, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (Allegato n. 1).

In particolare, il predetto articolo, dopo aver rideterminato al comma 263 le risorse finanziarie stanziare per le diverse operazioni di salvaguardia ad oggi intervenute - risultanti dal monitoraggio e verifica delle precedenti misure di salvaguardia per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa - individua nei successivi commi sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziare per la salvaguardia in parola.

Ai sensi del comma 270 del medesimo articolo, i benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 265 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni in oggetto riguardanti, tra l'altro, le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di presentazione dell'istanza di accesso al beneficio della salvaguardia.

1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.

Si elencano le tipologie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

Lavoratori di cui all'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015	Criteri di ammissione alla salvaguardia
a) n.6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: - a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011; - ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il	- cessazione dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012; • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile; ovvero - cessazione dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di

concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.	entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. - Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia
b) n. 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147: -Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (<i>art. 1, c. 194, <u>lettera a)</u> della legge n. 147 del 2013</i>). -Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (<i>art. 1, c. 194, <u>lettera f)</u> della legge n. 147 del 2013</i>).	• Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011. • Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011. • Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017. • Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data. • A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013. • A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

	Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
c) n. 6.000 lavoratori cessati di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147: -Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (<i>art. 1, c. 194, <u>lettera b)</u>, della legge n. 147 del 2013</i>): - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. -Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (<i>art. 1, c. 194, <u>lettera c)</u>, della legge n. 147 del 2013</i>): - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più	- Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017. - Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017. - Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

rappresentative a livello nazionale. -Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (<i>art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013</i>).	
d) n. 2.000 lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.	- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
e) n. 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.	- Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato; - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

2. Decorrenza dei trattamenti pensionistici

L'articolo 1, comma 267, della legge n. 208 del 2015 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al **1° gennaio 2016**, data di entrata in vigore della stessa legge.

3. Modalità e termine di presentazione delle istanze

Il citato art. 1, al comma 268, dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire

entro il 1° marzo 2016.

Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.

a) Soggetti che devono presentare istanza all'Inps.

I lavoratori di cui all'art. 1, comma 265, lettere a) e b) (**soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari**), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all'INPS **entro e non oltre il 1° marzo 2016.**

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line dal sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini in possesso di PIN.

A tal fine è stata introdotta una specifica tipologia di domanda da utilizzare per tutte le categorie di lavoratori pubblici, privati e di spettacolo e sport con le seguenti specifiche:

“Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015”

Gruppo: Certificazione

Sottogruppo: Diritto a pensione

Tipo: Salvaguardia legge 208/2015

E' prevista anche un' ulteriore suddivisione in base alla tipologia di lavoratore:

- Lavoratori in Mobilità o in trattamento speciale edile;
- Lavoratori autorizzati ai versamenti Volontari;
- Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;

Per tutte le tipologie è prevista la modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.

Devono essere inoltre selezionati, fra quelli elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

b) Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.

I lavoratori di cui all'art. 1, comma 265, lettere c), d) ed e) (**soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato**) devono presentare istanza di accesso al

beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio **entro il 1° marzo 2016**, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 cui si rimanda integralmente (Allegato n. 2).

Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all'INPS online, direttamente o per il tramite del patronato.

Pertanto, la nuova categoria di domanda on line prevede anche le categorie relative a:

- Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
- Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
- Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
- Lavoratori in Congedo per figli con disabilità;
- Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011

Anche per queste tipologie di lavoratori è prevista la modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.

Devono essere inoltre selezionati, fra quelli elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto

Si sottolinea che la presentazione dell'istanza all'INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione Territoriale del lavoro competente.

4. Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia

L'inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge in argomento delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 1° marzo 2016, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

5. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio

Come più volte precisato, da ultimo con messaggio n. 8881 del 19 novembre 2014, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla presente circolare, le Sedi **non devono adottare provvedimenti di reiezione**, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

Si fa riserva di illustrare con successiva circolare le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia in esame ai fini dell'istruttoria delle relative istanze.

Il Direttore Generale
Cioffi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).

Art. 1.

(omissis)

263. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 265 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono cosi' rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma e' effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 e' incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.

264. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa,

l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi

dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

266. Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 265.

267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 265, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

268. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela

dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 265 a 267.

269. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 268 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre».

270. I benefici di cui ai commi da 265 a 267 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 263, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.

(omissis)



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DIVISIONE III
Prestazioni e contributi degli Enti pubblici di previdenza
obbligatoria

MA002 A001 11379

Alle Direzioni territoriali del lavoro
(indirizzo e-mail)

Alle Direzioni interregionali del Lavoro di:

- Milano DIL-Milano@lavoro.gov.it
- Napoli DIL-Napoli@lavoro.gov.it
- Roma DIL-Roma@lavoro.gov.it
- Venezia DIL-Venezia@lavoro.gov.it

e, p.c.: All'INPS
Direzione Centrale Pensioni
PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

Alla Direzione generale dei sistemi informativi,
dell'innovazione tecnologica e della comunicazione
DGInnovazione@lavoro.gov.it

Alla Direzione generale per le politiche del
personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio –
UPD
DGPersonale@lavoro.gov.it

Al Capo di Gabinetto
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Al Segretario generale
SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it

Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro
dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
sieghart.flader@provincia.bz.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
serv.lavoro@provincia.tn.it

All. vari

OGGETTO: Settima procedura di salvaguardia: legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L) – Costituzione Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L), la **legge 28 dicembre 2015, n. 208**, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016).

In particolare, i **commi da 265 a 270 dell'art. 1** della legge citata prevedono le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il

1/4

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per gli aspetti di competenza delle Direzioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati dalle **lettere c), d) ed e)** del medesimo articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, di seguito riportati.

- **Comma 265, lettera c):** lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro);

- **comma 265, lettera d):** lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

- **comma 265, lettera e):** lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

I lavoratori di cui alle predette lettere dell'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, devono presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 268, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2016) della stessa legge e, dunque, **entro il 1° marzo 2016**, nonché secondo le modalità di seguito descritte.

In ordine alle categorie di soggetti di cui alla **lettera c):**

- L'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

- L'ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

In merito alla categoria di soggetti di cui alla **lettera d):**

- L'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell'istante.

In relazione alla categoria di soggetti di cui alla **lettera e):**

- L'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Si segnala che il richiamato comma 268 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, stabilisce, tra l'altro, che *"Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti*

provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. ... (omissis)".

Al riguardo, si rammenta che, per quanto concerne l'esame delle ISTANZE di concessione del beneficio, il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 innanzi indicato prevede, all'art. 6, comma 1, che lo stesso compete alle Commissioni di cui:

- all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012;
- all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012;
- all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013.

Pertanto, in ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto contenuto nei suddetti DD.MM., rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della legge n. 208 del 2015, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, a seguito delle consuete intese con le Direzioni Generali che leggono per conoscenza, i dirigenti responsabili delle singole DTL si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre procedure di salvaguardia, le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.

Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni interregionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Al riguardo, i Direttori delle Direzioni interregionali del lavoro trasmetteranno, in attesa dell'avvio strutturale del citato ispettorato, alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, i nominativi dei componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nel territorio interregionale.

Fermo restando quanto sopra, ai dirigenti ed al personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro è richiesta la cortese, apprezzata collaborazione già mostrata nelle altre procedure di salvaguardia al fine di assicurare ogni necessario ed utile supporto, informazione, chiarimento per facilitare l'utenza alla agevole attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi.

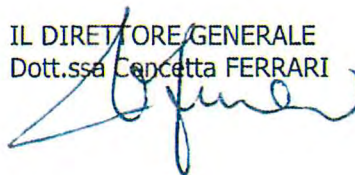
Al fine dell'uniforme procedimentalizzazione delle relative attività, si trasmettono, in allegato, le "Fasi e modalità operative" connesse all'attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:

- modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- modello di decisione di accoglimento della Commissione;
- modello di decisione di non accoglimento della Commissione.

La presente Circolare, sentito l'Ufficio Legislativo del Ministero, è pubblicata sul sito *internet* e sulla *intranet* ministeriale.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato *pdf editabile*.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI



FASI E MODALITA' OPERATIVE

➤ **Avvio del procedimento**

I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, devono produrre ISTANZA alla Direzione territoriale del lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, pubblicata nella G.U. – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L).

➤ **Modalità di trasmissione**

Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati *ex lege* n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti *ex lege* n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: dtl.roma@pec.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

➤ **Presentazione dell'ISTANZA**

L'ISTANZA di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 (*lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, ovvero sia soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale), unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa *ovvero* allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, *ovvero* copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

I lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2014, come richiamato dall'art. 1, comma 268, della legge n. 208 del 2015.

I soggetti di cui alla **lettera d)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 (*lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011), unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo



unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

I soggetti di cui alla **lettera e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, (*lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato*), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

Unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

Nelle ISTANZE, **i lavoratori di cui alle lettere c), d) ed e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, come previsto dal comma 268 del medesimo articolo.

➤ **Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE**

Nelle ipotesi di cui alla **lettera c)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:

- DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali;
- residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell'ipotesi di accordi collettivi.

Nelle ipotesi di cui alle **lettere d) ed e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla residenza degli istanti.

➤ **Commissioni per l'esame delle ISTANZE**

Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le relative decisioni di accoglimento o di non accoglimento.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.

- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolve da uno dei due membri designati dalla DTL.

- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.

- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.

- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e



sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.

- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE;

- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione.

- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA.

